TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

Sezione III Crisi, Insolvenza e procedure concorsuali

Rg 132/2026 – Procedimento Unitario PRDC

Interessati: [redacted]

OCC: Avv. Sandra Asprea

Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;

lette le riunite istanze di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (RDC) avanzate da [redacted], in ricorso compiutamente generalizzati, con l'Avv. Roberto Paolillo del Foro di Modena;

letti gli atti della procedura, ivi compreso il decreto dell'11.6.2026 con cui sono stati formulati alcuni rilievi critici, la relazione integrativa dell'OCC depositata il 03.7.2026 e la memoria integrativa *ex* art. 68 CCII depositata dal Difensore in pari data;

premesso che la iniziativa processuale è stata assunta in via congiunta dai due debitori, fratelli conviventi con sovraindebitamento di origine comune, e rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 66, comma 1, CCII, e pertanto la necessità di disporre con un unico provvedimento, pur sempre nel principio di separazione delle masse (art. 66, comma 3, CCII);

lette la relazione particolareggiata dell'OCC del 26.5.2026 e la relazione integrativa del 03.7.2026, a firma dell'Avv. Sandra Asprea, Gestore della crisi nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Modena;

osserva quanto segue.

Le integrazioni depositate in risposta all'ordinanza dell'11.6.2026 superano parzialmente, nei termini di cui appresso, i rilievi ivi formulati; residuano tuttavia alcuni profili che vanno segnalati ai creditori ai fini del giudizio di convenienza

Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af9821670d9a04cb2bc2bfa15

(ma, a monte, pure di quello sulla ammissibilità della iniziativa) e che richiedono ulteriori chiarimenti, come si dirà.

Il vaglio del Giudice.

Si passano in rassegna i presupposti di ammissibilità previsti dalla legge, tenuto conto delle integrazioni depositate a seguito del decreto dell'11.6.2026.

Art. 67, comma 1, CCII – Presupposti soggettivi.

Gli istanti non sono soggetti a procedure concorsuali maggiori, essendo privi dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale.

Quanto alla qualifica di consumatore (art. 2, comma 1, lett. e, CCII), la relazione integrativa dell'OCC dà atto che il [redacted] ha aperto partita IVA soltanto in data 06.05.2026 (attività di elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri, ditta individuale), ossia in epoca successiva alla formazione di tutte le obbligazioni oggetto del piano (il debito ipotecario deriva da rogito del 06.02.2019; le esposizioni fiscali e il finanziamento Younited SA sono anch'essi anteriori). Applicando il criterio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui occorre verificare *ex post* – ma con riferimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione – se il debitore abbia agito come consumatore o professionista (Cass. n. 1869/2016; Cass. n. 22699/2023), la qualifica di consumatore risulta, allo stato, sufficientemente comprovata per entrambi i ricorrenti.

Si segnala tuttavia, quale criticità da tenere presente ai fini del definitivo scrutinio di ammissibilità, che la relazione integrativa non chiarisce compiutamente la natura – consumeristica o meno – dell'intera esposizione tributaria del ricorrente [redacted] verso ADER e verso l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Modena, limitandosi ad attestare che i carichi oggetto delle due rottamazioni sono anteriori all'apertura della partita IVA, senza tuttavia dar conto della causale sottostante a ciascuna cartella (in particolare per i carichi non rientranti nei perimetri delle rottamazioni, per i quali la stessa OCC dichiara di essere ancora in attesa dei dettagli).

Il rilievo permane, giacché l'origine della pretesa tributaria (personale/familiare, ovvero riconducibile anche indirettamente a un'attività) incide sulla stessa qualificazione della debitoria come consumeristica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII.

Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af98216 70d9a04cb2bc2bfa15

Il profilo risulta peraltro astrattamente attenuato dalla circostanza che il piano ne prevede comunque, come si dirà, l'integrale pagamento secondo le rateazioni in essere, sicché l'eventuale diversa qualificazione non incide sul trattamento riservato al creditore.

È inoltre *prima facie* dimostrato lo stato di sovraindebitamento, attesa l'esposizione debitoria complessiva pari a circa € 337.716,00 (comprensiva del finanziamento Younited SA e delle spese di procedura) a fronte di un patrimonio liquidabile stimato in € 141.000,00 e di redditi non stabili, come diffusamente esposto nella relazione integrativa.

Artt. 67, comma 2, e 68, comma 2, CCII.

La domanda e la relazione, come integrate, risultano ora formalmente complete, essendo stati superati i rilievi nn. 1 e 6 dell'ordinanza dell'11.6.2026 (deposito formale della relazione OCC e suddivisione per masse dell'attivo e del passivo di ciascun debitore).

Art. 69, comma 1, CCII.

I ricorrenti non hanno beneficiato dell'esdebitazione nel quinquennio precedente, né ne hanno beneficiato, in epoca anteriore, per due volte. Dagli atti non risultano atti in frode ai creditori, né emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato dolosamente, con malafede o in modo gravemente colposo determinato dalle parti istanti, derivando esso da un fattore esogeno (l'inadempimento della società venditrice dell'immobile verso il proprio istituto di credito ipotecario), fatta salva ogni più opportuna valutazione.

La proposta in sintesi.

La proposta, come riformulata con la memoria integrativa del 03.7.2026, prevede quanto segue.

Il creditore ipotecario **Red Sea SPV S.r.l.** (credito di € 310.962,22, garantito da ipoteca sull'immobile in Bastiglia, Via delle Macine n. 26, stimato dal CTU in € 141.000,00) viene soddisfatto a saldo e stralcio mediante il pagamento di € 145.000,00, con provvista di terzi (prima rata di € 90.000,00 entro 30 giorni dall'omologa definitiva; saldo di € 55.000,00 in sei rate mensili di € 9.166,67).

Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af98216 70d9a04cb2bc2bfa15

La quota residua di € 165.962,22 si degrada a chirografo e viene soddisfatta in misura zero (salvo il *delta* di € 4.000,00 come sopra calcolato).

I creditori **ADER** (€ 7.749,69, di cui € 6.510,61 privilegiato ed € 939,08 chirografario) e **Agenzia delle Entrate – D.P. di Modena** (€ 1.554,23, privilegiato) vedono, secondo la proposta, la prosecuzione – in via indicata come extrapiano, con risorse reddituali autonome del Sig. [redacted] – dei piani di rateazione già in essere quanto alla quota ADER privilegiata (rottamazione-*quater*, rate residue nn. 11-18 per € 1.453,03); per la quota chirografaria ADER e per il credito AE-DP Modena la proposta indica soddisfazione zero nel piano, indicando peraltro la (non meglio dettagliata) disponibilità del debitore a onorarli comunque con risorse proprie.

Il creditore **Younited SA** (€ 17.746,40, chirografario) riceve, nel piano, soddisfazione zero; la relazione integrativa indica la prosecuzione extrapiano del relativo piano di ammortamento con risorse reddituali del debitore.

Le spese di procedura (OCC e advisor, per complessivi € 15.006,81) sono poste in prededuzione a carico della provvista di terzi, fuori piano.

Rilievi tuttora aperti e da segnalare ai creditori.

Ad esito dell'esame delle integrazioni, permangono alcuni profili che il Giudice ritiene di dover segnalare specificamente – ai fini della necessaria informazione dei creditori in vista del giudizio di convenienza ex art. 70, comma 7, CCII, e ferma restando ogni ulteriore valutazione all'esito del contraddittorio – senza che ciò comporti, allo stato, una declaratoria di inammissibilità.

1) Natura della pretesa di Red Sea SPV S.r.l. sul ricavato dell'immobile.

Va rilevato che, come correttamente eccepito dal Difensore nella memoria integrativa, i fratelli [redacted] rispetto al credito di Red Sea SPV S.r.l. (originato da ipoteca costituita dalla venditrice Immobiliare Adele S.r.l.), rivestono la qualità di soggetti titolari di un bene gravato da ipoteca per debiti di terzi e non di debitori in senso proprio: essi rispondono, pertanto, nei soli limiti del valore del bene gravato da garanzia, e non con l'intero patrimonio.

Ne consegue che la quota di credito che residua dopo il pagamento di € 145.000,00 (€ 165.962,22) non costituisce, in senso tecnico, un debito chirografario dei ricorrenti, bensì l'ammontare per il quale il creditore resterebbe insoddisfatto quanto alla garanzia reale.

Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af9821670d9a04cb2bc2bfa15

La proposta e la relazione OCC, nell'includere detta quota fra i "chirografari" con soddisfazione zero, utilizzano quindi una terminologia "atecnica" che deve quivi essere precisata, dandosi conto con chiarezza – anche ai fini del computo del "valore di liquidazione" e del rispetto dell'art. 67, comma 4, CCII – della reale natura (limitata al bene) della pretesa del creditore ipotecario per la parte eccedente l'offerta.

Il rilievo si salda, in senso problematico e da tenere in debita considerazione ai fini del definitivo scrutinio di ammissibilità, con l'orientamento espresso da Trib. Avellino, Sez. I civ., 13.02.2025 (Est. Russolillo), in *www.dirittodellacrisi.it*, secondo cui non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il soggetto che, non versando in proprio in uno stato di sovraindebitamento, intenda utilizzare la procedura al solo fine di sottrarsi all'azione esecutiva del creditore ipotecario in qualità di terzo datore di ipoteca (nella fattispecie oggi in esame, cessionario di bene ipotecato), potendo egli avvalersi, a tal fine, degli strumenti tipici previsti dagli artt. 2858 e 2889 e ss. c.c. (nei limiti, anche processuali, fissati dalle norme).

Nel caso di specie il rilievo, però, potrebbe (salvo smentita) non apparire decisivo, per varie ragioni.

Innanzitutto, se è vero che il debito è altrui, è anche vero che, ove si versasse in sede di liquidazione controllata, tale pretesa risulterebbe comunque insinuabile al passivo ai sensi degli artt. 201 e 273 CCII, nei limiti e con gli effetti ivi previsti.

In secondo luogo, e soprattutto, è indiscutibile che il completamento della esecuzione immobiliare priverebbe i ricorrenti della abitazione, con conseguente necessità di reperire altra soluzione abitativa e con aggravio di uscite fisse a detrimento del ceto creditorio nel complesso.

Infatti, entrambi i ricorrenti risultano gravati anche da autonome, ulteriori esposizioni debitorie personali (fiscali e verso Younited SA) che integrano, unitamente a quanto precede, un vero e proprio stato di sovraindebitamento non riconducibile alla sola posizione di garanti ipotecari.

Nondimeno, il precedente citato segnala l'opportunità che in sede di omologa venga chiarita la questione, posto che, per la posizione dei ricorrenti quali "terzi datori di ipoteca", occorrerà dar conto del fatto che il ricorso alla presente procedura non costituisca uno strumento improprio per paralizzare l'azione esecutiva individuale in luogo dei rimedi codicistici propri.

Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af98216 70d9a04cb2bc2bfa15

2) Natura della esposizione tributaria.

Come già rilevato *supra*, permane un margine di incertezza circa l'origine (integralmente consumeristica ovvero, in parte, riconducibile all'attività professionale/imprenditoriale) dei carichi tributari facenti capo a [redacted] in particolare per la quota di debito ADER non rientrante nei perimetri delle due rottamazioni, sulla quale l'OCC dichiara di essere ancora in attesa di riscontro dall'ente di riscossione.

Il profilo dovrà essere definitivamente chiarito, ferma restando la considerazione che, essendone comunque previsto il pagamento integrale secondo le rateazioni in essere, l'incertezza non incide, allo stato, sul trattamento offerto a tale creditore (ma potrebbe incidere rispetto ad altri soggetti).

3) Effettività e concretezza dell'apporto di terzi.

La provvista di € 145.000,00, sulla cui disponibilità si fonda l'intera fattibilità del piano, è assistita dalla dichiarazione di [redacted] (madre dei ricorrenti), la quale ha indicato le coordinate del conto corrente sul quale la somma sarebbe depositata e assunto un impegno definito irrevocabile.

Trattandosi tuttavia di dichiarazione unilaterale della stessa disponente – priva di riscontro documentale autonomo circa l'effettiva esistenza e disponibilità della provvista e priva altresì di qualsivoglia forma di garanzia reale o personale che assicuri l'effettivo trasferimento della somma in favore della procedura – l'apporto del terzo non risulta, allo stato, concretamente ed effettivamente garantito, ma meramente promesso.

Trattandosi di elemento sul quale si fonda l'intera fattibilità della proposta (unico apporto esterno idoneo a soddisfare il creditore ipotecario in misura superiore al valore di liquidazione), il Gestore della crisi dovrà acquisire, prima dell'udienza di omologazione, assegno circolare, versamento delle somme su un conto dedicato, o altra idonea documentazione/garanzia bancaria comprovante l'attuale e concreta disponibilità della somma in capo a [redacted]

Fattibilità.

Fatta salva l'acquisizione dei riscontri di cui al punto 3) che precede, non emergono, allo stato, ulteriori profili di manifesta infattibilità del piano.

Misure protettive.

Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af9821670d9a04cb2bc2bfa15

I ricorrenti hanno richiesto l'adozione delle misure protettive di cui all'art. 70, comma 4, CCII, con specifico riguardo alla procedura esecutiva immobiliare n. 144/2023 R.G.E.I. pendente presso questo Tribunale, promossa da Red Sea SPV S.r.l. sull'immobile sito in [redacted] con vendita fissata al 03.09.2026 a un prezzo base (€ 105.750,00) sensibilmente inferiore sia al valore di stima del CTU (€ 141.000,00) sia alla somma offerta nel piano (€ 145.000,00).

La richiesta va accolta.

Ricorrono infatti il *fumus boni iuris*, avuto riguardo alla pendenza del presente procedimento e alla sussistenza, allo stato degli atti, dei presupposti di ammissibilità sopra scrutinati (fatti salvi gli approfondimenti richiesti), e il *periculum in mora*, stante l'imminenza dell'asta (03.9.2026) e l'irreversibilità del pregiudizio che deriverebbe dalla vendita forzata dell'abitazione principale dei ricorrenti a un prezzo base significativamente inferiore rispetto a quanto offerto nel piano, con conseguente pregiudizio anche per il ceto creditorio.

La sospensione va disposta anche per ragioni di opportunità, a prescindere da ogni valutazione conclusiva sui rilievi sopra evidenziati: la prosecuzione dell'asta fissata al 03.9.2026 in pendenza del presente procedimento vanificherebbe irrimediabilmente, con la vendita coattiva dell'immobile, l'utilità stessa della procedura di RDC e la possibilità per il ceto creditorio di beneficiare, all'esito degli approfondimenti richiesti, di un soddisfacimento comparativamente più conveniente, sicché appare prudente mantenere lo *status quo* sino alla definizione, quantomeno, della fase di verifica dei presupposti di ammissibilità e di acquisizione dei chiarimenti richiesti.

Si dispone pertanto la sospensione, sino alla definitiva omologazione ovvero sino a diverso provvedimento, della procedura esecutiva immobiliare n. 144/2023 R.G.E.I. del Tribunale di Modena, promossa da Red Sea SPV S.r.l., con conseguente divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori da parte di tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore.

Tutto ciò premesso;

P.Q.M.

Visto l'art. 70, comma 1, CCII;

dichiara aperta la procedura;

Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af9821670d9a04cb2bc2bfa15

dispone che la proposta, la relazione dell'OCC e le relative integrazioni (con la documentazione rilevante), il decreto 11.6.2026 ed il presente decreto (privi di dati sensibili) siano comunicati a cura del Gestore della crisi, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, *mail* certificata nel termine di cui all'art. 70, comma 1, CCII;

ricorda ai creditori il termine di cui all'art. 70, comma 3, CCII per eventuali osservazioni;

invita l'OCC a riferire a questo Giudice entro il termine di cui all'art. 70, comma 6, CCII, ogni circostanza utile ai fini della omologazione;

invita il Gestore della crisi, in vista dell'udienza di omologazione, ad acquisire e depositi idonea documentazione comprovante l'attuale e concreta disponibilità, in capo al terzo finanziatore, delle somme promesse, nonché ogni ulteriore chiarimento in ordine alla natura (consumeristica o meno) dei carichi tributari di cui in parte motiva;

riserva ogni successivo provvedimento.

Dispone la sospensione, sino alla conclusione del presente procedimento ovvero sino a diverso provvedimento, della procedura esecutiva immobiliare n. 144/2023 R.G.E.I. del Tribunale di Modena, promossa da Red Sea SPV S.r.l. sull'immobile sito in [redacted] con conseguente sospensione dell'asta fissata al 03.9.2026.

Dispone che sino alla conclusione del presente procedimento i creditori non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dei debitori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto al ricorrente presso il Difensore, al Gestore della crisi e al Giudice dell'Esecuzione della procedura n. 144/2023 R.G.E.I.

Modena, 25.08.2026

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi

Firmato Da: CARLO BIANCONI| Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af98216 70d9a04cb2bc2bfa15